



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

N. 7/2023 di Repertorio

**REPUBBLICA ITALIANA**

Ente di Decentramento Regionale di Udine

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI relativi a "ISIS R. D'ARONCO, VIA BATTIFERRO**

**7 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD), LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED**

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

**STRAORDINARIA"**

**INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.**

**CUP: C63F20000010001 -**

**CIG: 94916759ED.**

PREMESSO CHE

- l'Ente di Decentramento Regionale di Udine è risultato destinatario del finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria riferito a edifici destinati a edilizia scolastica superiore ubicati in zona sismica 1 per complessivi € 7.405.667,74, dettagliati nell'allegato A del Decreto MIUR n.

129 dd. 01/10/2020 tra i quali l'opera 0091 CUP C63F20000010001 "intervento di messa in sicurezza statica e miglioramento sismico dell'I.S.I.S. R.

D'Aronco di Gemona del Friuli" di importo pari a € 6.995.000,00;

- l'intervento di cui sopra è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea - Next Generation

EU;



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

- con Decreto dirigenziale 1665 del 15/11/2022 è stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo dei lavori relativi a "ISIS R. D'ARONCO, VIA BATTIFERRO

7 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD), LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA";

- con stesso Decreto, ai sensi dell'art. 54, comma 3 dell'allegato A alla

delibera della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 concernente l'arti-

colazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e degli Enti

regionali, a gestire le procedure di gara per consentire la realizzazione

dell'intervento in oggetto, è stato stabilito di procedere all'affidamento

dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.

B) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n.120/2020 e

s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, ai sensi ai sensi dell'art.1,

comma 3, del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020;

- con decreto n. 2078 del 22/12/2022, a firma del Dirigente del Servizio

tecnico, a seguito di ulteriori risorse integrative fondi PNRR finanziate da

fondi regionali, è stato approvato il quadro economico dell'opera per com-

plessivi € 8.729.500,00 di cui € 5.345.500,00 (compresi oneri sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta pari a € 270.000,00) per lavori e € 3.385.000,00

per somme a disposizione;

- a seguito della gara di appalto, con decreto n. 2104 del 28/12/2022 del

Dirigente del Servizio tecnico sono stati aggiudicati i lavori relativi a

"ISIS D'ARONCO VIA BATTIFERRO 7 - 33013 GEMONA DLE FRIULI (UD), LAVORI DI

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE INTERVENTI DI



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

MANUTENZIONE STRAORDINARIA", al costituendo RTI tra VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. e CASTELLANIMPIANTI S.R.L. con un'offerta economica risultata congrua pari ad Euro 4.939.967,55 (comprensivo di € 270.000,00 per oneri sicurezza) IVA esclusa;

- con decreto n. 304 del 17/02/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa sul cap. 7630/13 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023- prenotazione n. 36/2022;

- a seguito di verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- il contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- con atto notarile registrato a Pordenone il 09/01/2023 al n. 214 SIT presso il notaio Enrico Paludet, le società VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale e amministrativa in via dell'Industria n. 9, GRUARO (VE), Cod. Fiscale e P.IVA 03093930273, impresa mandataria con quota di partecipazione all'81% e CASTELLANIMPIANTI S.R.L. con sede legale ed amministrativa in via Lombardia n. 4, loc. FELETTTO UMBERTO - TAVAGNACCO (UD), Cod. Fiscale e P.IVA: 01662840303, impresa mandante con quota di partecipazione al 19% si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, finalizzato all'esecuzione dei lavori specificati in premessa;

- la società CASTELLANIMPIANTI S.R.L. ha conferito alla VENEZIANA RESTAURI



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

COSTRUZIONI S.R.L mandato speciale con rappresentanza per la sottoscrizione di atti o contratti afferenti l'affidamento e l'esecuzione dei lavori specificati in premessa;

- ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 si può pertanto procedere alla stipulazione del contratto;

- il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Tutto ciò premesso e considerato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra

l'ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE con sede in piazza Patriarcato n. 3 a Udine (P.IVA 03002520306; C.F. 9415081030) nella persona del Direttore del Servizio Tecnico, arch. Chiara Bertolini (C.F. BRTCHR68A61L483C), nominata con delibera della Giunta regionale n. 1102 dd. 17 luglio 2020 (di seguito COMMITTENTE) e

il RTI tra VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria capogruppo) con sede legale in via Dell'Industria n. 9 a Gruario (VE) - C.F. e P.IVA 03093930273, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, sig. Marco Dall'Acqua, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa e CASTELLANIMPIANTI S.R.L. (Mandante) con sede legale in via Lombardia n. 4 a Tavagnacco (UD) - C.F. e P.IVA 01662840303;

si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

L'ente committente concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna,



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza statica e miglioramento sismico dell'I.S.I.S. R. D'Aronco di Gemona del Friuli in base all'aggiudicazione della gara d'appalto n. 2104 avvenuta in data 28/12/2022.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

### **Art. 2 - Descrizione dei lavori**

Le attività di cui al precedente art. 1 dovranno svolgersi nelle modalità previste dal "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" allegato alla lettera di invito a presentare offerte per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Le attività che si svolgeranno dovranno uniformarsi ai principi di tutela ambientale e di ogni altra tutela del pubblico interesse prevista dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

Dovranno essere attuate, come già previsto, tutte le misure in materia di salute e sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e tutte le misure necessarie e rispettate tutte le ordinanze emesse dagli organi competenti siano essi nazionali, regionali e comunali (Comune in cui si effettuano i lavori) atte al contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

### **Art. 3 - Documenti contrattuali**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati del progetto esecutivo verificato e validato;



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

- l'elenco prezzi unitari;

- la lista delle lavorazioni e forniture;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto

legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano

di cui all'art. 100, comma 5 del D. Lgs. 81/2008;

- il cronoprogramma dei lavori;

- la lettera d'invito;

- l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;

- la dichiarazione circa i futuri subappalti fornita con l'offerta amministrativa;

- la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva;

- la polizza assicurativa a copertura dei danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione;

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del

D.lgs. 12/04/2006, n. 163, per le parti ancora in vigore;

- ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

#### **Art. 4 - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

#### **Art. 5 - Requisiti dell'operatore economico**

L'appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività in argomento.

#### **Art. 6 - Corrispettivo e modalità di stipulazione del contratto, revisione prezzi**

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il corrispettivo, come da offerta dell'appaltatore, dovuto dall'EDR di Udine per l'adempimento del contratto è fissato in Euro 4.939.967,55 di cui euro 270.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo dei lavori "a corpo", come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificata dall'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 sarà possibile procedere



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 5 (cinque) per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi e prove di laboratorio) e di qualsiasi altro onere necessario per la compiuta realizzazione dell'opera.

Nessun rimborso sarà dovuto dall'Ente ad eccezione di quanto specificato dal presente atto.

L'I.V.A. resta a carico dell'EDR di Udine.

Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 14, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 7 - Avvio della prestazione e tempo utile per l'esecuzione della stessa**

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a) del decreto-legge n° 76/2020 convertito con Legge n° 120/2020.

All'avvio dei lavori verrà redatto il verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Eventuali sospensioni o proroghe possono essere disposte ai sensi dell'art.



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

107 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

**Art. 8 - Condizioni dello svolgimento dei lavori**

Sono esplicitamente comprese nell'importo contrattuale e pertanto a carico del soggetto appaltatore tutte le spese e oneri necessari per l'esecuzione delle opere previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, le spese per l'allacciamento alla rete elettrica, nonché pulizie, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento macerie, assicurazione, trasferta ed ogni altro onere.

**Art. 9 - Penali**

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni verranno applicate le penali previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte della Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello stesso Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l'ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma è fissata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale (ossia senza cassa e iva), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'appaltatore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dei lavori dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art. 10 - Clausola penale art. 10 DM 49/2018**

La clausola penale per il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 è quantificata sulla base del seguente criterio:  
la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

**Art. 11 - Anticipazione**



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

Ai sensi e con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 207 del Decreto  
Rilancio 2020 (D.Lgs. n. 34 del 19 maggio 2020) ed alle condizioni stabilite  
dall'art.35 comma 18 del D.Lgs..50/2016 è prevista la corresponsione in favore  
dell'appaltatore di una anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale  
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Il beneficiario decade  
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori  
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle  
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data  
di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 12 - Pagamenti**

I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno per stati di avanzamento dei lavori,  
compilati dalla direzione lavori non appena sarà maturato a favore dell'Ap-  
paltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e  
di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti,  
pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Per ogni altra specifica si fa riferimento a quanto descritto nel Capitolato  
Speciale d'Appalto.

#### **Art. 13 - Obbligazioni dell'appaltatore dei lavori**

L'Appaltatore dei lavori, oltre a quanto già previsto nel presente contratto:  
- è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti  
del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal  
presente atto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'os-  
servanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in  
materia correlata all'oggetto dell'incarico;



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

- dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- dovrà mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento del recapito PEC di cui al successivo art. 24, utilizzato per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

#### **Art. 14 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore dei lavori dovrà:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei lavori compresi quelli relativi alla sicurezza;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente contratto e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente disciplinare;

- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio dei lavori ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali;

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Udine nell'ambito della quale potrà essere concesso l'accertamento contributivo.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

#### **Art. 15 - Riservatezza e diritti sui materiali**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'appaltatore venisse a conoscenza.

#### **Art. 16 - Danni e responsabilità**

L'Appaltatore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività dei lavori affidati.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione,



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione dei presenti lavori di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati all'Ente.

**Art. 17 - Divieto di cessione del contratto**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto all' Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

**Art. 18 - Subappalto**

L'appaltatore può avvalersi del subappalto per una parte delle opere alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore, in sede di offerta, ha indicato le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite del 49,99% (quarantanove virgola novantanove per cento) appartengono alla categoria OG1 ad eccezione delle attività di cui all'art 105 comma 6 individuate al comma 53 dell'art 1 della legge 6 novembre 2012 n 190.

Le lavorazioni in categoria os23 vengono subappaltate al 100%.

Per quanto non diversamente disciplinato si rinvia alle disposizioni della parte 9 del Capitolato speciale d'appalto.

**Art. 19 - Termini per collaudo**

Si rinvia a quanto previsto all'art. 74 del Capitolato speciale d'appalto.

**Art. 20 - Cauzione definitiva e garanzie**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto o con gli atti dallo stesso richiamati, l'Appaltatore



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

presta le seguenti garanzie:

- cauzione definitiva sottoscritta con polizza n. 430752356 emessa da Generali s.p.a. in data 10/01/2023 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016;

- polizza di assicurazione Danni Imprese, Property, C.A.R., EAR, Rischi Tecnologici n. 430752357 emessa da Generali s.p.a. con validità fino al 09/07/2026.

**Art. 21 - Garanzia del pagamento della rata di saldo**

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 40 del CSA.

**Art. 22 - Variazione dei lavori ed eventuali lavori non previsti**

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

**Art. 23 - Subentro**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà d'interpellare progressivamente i Soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto del presente contratto (co. 1, art. 110, D.lgs. 50/16 e s.m.i.). Si procede all'interpello a partire dal Soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario contraente.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario contraente in sede di offerta fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legge 76/2020 conv. in legge 120/ 2020 e s.m.i.

**Art. 24 - Domicilio dell'esecutore**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio presso la sede legale della Mandataria capogruppo in via Dell'Industria n. 9 a Guarato (VE) e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: vrc@legalmail.it

**Art. 25 - Obblighi di tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Aggiudicatario si obbliga,



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

#### **Art. 26 - Risoluzione e recesso del contratto**

Trovano applicazione per la risoluzione l'art. 108 e per il recesso l'art. 109 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

L'Ente ha comunque facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della prestazione;
- b) inadempimento alle disposizioni del responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione;



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;

d) inadempienza accertata alle norme di legge su prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

f) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Le parti convengono sin d'ora che, impregiudicata l'individuazione di ulteriori e diverse casistiche, costituisce grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato, oltre a quelle espressamente previste dalle norme di legge, l'accertamento delle seguenti fattispecie:

a) inosservanza di una o più disposizioni dell'EDR di Udine;

b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione, dichiarata dall'EDR di Udine, ivi compresa la mancata produzione di certificazioni, attestazioni ed in genere di ogni documentazione prevista e assegnata dal contratto e dalle specifiche norme vigenti in materia;

c) inadempienza, accertata dai competenti soggetti, alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

obbligatorie del personale;

d) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, in violazione delle norme di legge;

e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) applicazione di una o più penali tali da superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

g) ritardo nell'esecuzione della prestazione maggiore di giorni trenta o comunque tale da compromettere l'iter tecnico-amministrativo del procedimento (finanziamenti e simili). In tale caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'affidatario rispetto al termine per l'esecuzione della prestazione e il termine assegnato dal responsabile del procedimento per eseguire la messa in mora di cui al precedente comma 2. Sono dovuti dall'affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Accertato un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni perché l'affidatario presenti all'EDR di Udine le motivazioni in merito.

Acquisite e valutate negativamente le predette motivazioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante dispone



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

la risoluzione del contratto.

L'EDR di Udine Committente potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto

in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010

siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane

S.p.a..

#### **Art. 27 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto,

ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento,

qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni

altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti

dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o

indennità di sorta ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali

ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art. 28 - Clausola risolutiva espressa**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui

il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto,

non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la

controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed in-

dennità di sorta.

#### **Art. 29 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie insorte nell'esecuzione del contratto



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

avverrà con il ricorso alla procedura dell'accordo bonario previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui sia andato infruttuoso il tentativo di accordo bonario, si demanda la risoluzione della controversia alla decisione del giudice ordinario. Competente è il Foro di Udine. Non si fa ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 30 - Sicurezza**

Per il presente appalto, relativamente ai Piani di Sicurezza e Coordinamento si fa riferimento a quanto previsto all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 31 - Criteri Ambientali Minimi (CAM)**

L'appaltatore si obbliga agli impegni previsti ex art.2.7 DM 11/10/17 di applicazione delle misure CAM previste in progetto.

In particolare, si rende disponibile a sottoporsi, in qualsiasi momento dell'appalto, alle verifiche ispettive previste da art.2.7.4 del citato DM e sostenerne i costi.

#### **Art. 32 - Principio cd. DNSH**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nonché, al rispetto del principio eurounitario cd. DNSH introdotto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/825 di cui si rinvia alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" approvata con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021, n. 32. La Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche nelle aree di lavoro allo scopo di verificare il rispetto



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

delle seguenti prescrizioni.

**Art 33 - PNRR.**

L'opera ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, pertanto l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi da esso derivanti.

In particolare, assicura una quota - pari almeno al 30% - delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile salvo le deroghe previste per il settore di riferimento

**Art. 34 - Spese contrattuali**

Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese relative ai bolli, alla eventuale registrazione del contratto, alla produzione di copie e documenti, nonché dei bolli inerenti agli atti occorrenti, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

**Art. 35 - Incompatibilità**

Valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l'affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. L'affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

per i suoi collaboratori.

**Art. 36 - Obblighi di rispetto dei codici di comportamento in materia di prevenzione della corruzione**

È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62, a norma dell'art. 54, D.lgs. n. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione datato 21 novembre 2022, n. 153/Pres., quali parti integranti del contratto, sebbene non allegati.

In ottemperanza all'art. 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, il quale garantisce pertanto che tutti i Soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei Codici di comportamento di cui al punto 1.

La violazione degli obblighi indicati dai sopra richiamati Codici di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, in ragione della gravità della violazione.

Il Codice dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è accessibile al link:



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/de->

[fault/RAFVG/GEN/amministrazione-](#)

[trasparente/allegati/2022\\_Codice\\_di\\_comportamento.pdf](#)

#### **Art. 37 - Clausola anti pantouflage**

1. L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale di cui all'art. 53, co. 16 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i..

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal co. 1 sono nulli ed è fatto divieto all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Amministrazioni pubbliche per i successivi 3 (tre) anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 38 - Disposizioni antimafia**

L' Appaltatore si riserva la facoltà di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti per la disposizione antimafia in capo all'appaltatore.

L' Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

#### **Art. 39 - Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizza l'uso dei dati personali relativamente agli



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

adempimenti inerenti al Contratto.

**Art. 40 - Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto, del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

**Art. 41 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo [edr.udine@certregione.fvg.it](mailto:edr.udine@certregione.fvg.it).

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 5, co. 2, D.P.R. 131/86 e s.m.i.).

Redatto in originale, con n. 2 allegati

1) Atto costitutivo di RTI - Rep. 214 S1T d.d. 09/01/2023;

2) Cauzione definitiva

E.D.R. di Udine

Appaltatore

Il Dirigente del Servizio Tecnico

Il Legale Rappresentante

Arch. Chiara Bertolini

Marco Dall'Acqua

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.)